

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

IV. Disposizione di protezione speciale

1. Giovani

Art. 29 In generale

LL

Art. 29

Articolo 29

In generale

- ¹ Sono giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.
- ² Il datore di lavoro deve avere conveniente riguardo per la salute dei giovani e vigilare alla salvaguardia della loro moralità. Egli deve segnatamente provvedere affinché essi non siano eccessivamente affaticati né esposti a influenze nocive nell'azienda.
- ³ Al fine di proteggere la vita e la salute dei giovani o di salvaguardarne la moralità, la loro occupazione in determinati lavori può essere, per ordinanza, vietata o subordinata a condizioni speciali.
- ⁴ Il datore di lavoro, assumendo giovani, deve esigere la presentazione di un attestato d'età. Per ordinanza, può essere prescritto anche la presentazione di un certificato medico.

Premessa

Le disposizioni in materia di protezione applicabili per i giovani lavoratori sono più severe rispetto a quelle applicate per altri lavoratori. Per la loro età, la loro inesperienza e il loro sviluppo, essi richiedono uno speciale riguardo nell'ambito lavorativo. Gli articoli 29–32 della legge sul lavoro si riferiscono direttamente a questa categoria di lavoratori. Inoltre, dal 1° di gennaio 2008, la nuova ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5) regola il lavoro dei giovani.

Capoverso 1

La definizione di giovane lavoratore riprende la nozione di maggiore età contenuta nel Codice civile.

Capoverso 2

Questo capoverso riprende l'obbligo generale del datore di lavoro, previsto all'articolo 6 LL, di provvedere alla protezione della salute dei lavoratori. Si spinge però più oltre in quanto, facendo riferimento alla particolare situazione dei giovani, obbliga i datori di lavoro ad avere riguardo per lo sviluppo

degli interessati e a vigilare alla salvaguardia della loro moralità. I datori di lavoro devono inoltre provvedere affinché i giovani non siano eccessivamente affaticati. Tali obblighi sono giustificati dal fatto che un eccessivo affaticamento sul lavoro ha ripercussioni più pesanti in giovane età che in età adulta. I lavoratori adulti sono meno vulnerabili e meno esposti alle influenze nocive.

Capoverso 3

La possibilità prevista nel presente capoverso è stata sfruttata nelle ordinanze concernenti la legge sul lavoro. Questa disposizione è una delle basi legali dell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5). Rispetto ai lavoratori adulti, i lavoratori giovani mancano dell'esperienza e della sicurezza necessarie per valutare i rischi. I giovani non possono essere occupati in lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, l'educazione, la formazione e la sicurezza come anche il loro sviluppo psicofisico (art. 4 OLL 5). Non è inoltre autorizzato il lavoro in aziende nelle quali i giovani sarebbero confrontati a delle condizioni di lavoro non adatte alla loro età (art. 5 e 6 OLL 5).

Art. 29

LL

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

IV. Disposizione di protezione speciale

1. Giovani

Art. 29 In generale

Capoverso 4

Questa disposizione dovrebbe rendere attenti alla protezione specifica dei lavoratori in base all'età e fare in modo che i datori di lavoro tengano conto dell'età minima assumendo giovani. Le modalità relative all'attestato d'età sono descritte all'articolo 74 OLL 1. L'attestato fa parte dei documenti che il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d'esecuzione e deve quindi essere conservato nel fascicolo del lavoratore.

Se i giovani lavoratori svolgono regolarmente o periodicamente un lavoro notturno, è necessario un

certificato medico (art. 12 cpv. 3 OLL 5). Quest'ultimo è richiesto anche per l'assunzione di giovani minori di 15 anni, che hanno già assolto l'obbligo scolastico (art. 9 OLL 5). L'ordinanza non menziona altri casi per i quali è obbligatorio un certificato medico. È però possibile specificare determinati lavori che i giovani possono svolgere soltanto su presentazione di un certificato medico (art. 18 OLL 5), anche se finora non si è mai fatto ricorso a questa possibilità. I Cantoni possono già oggi emanare prescrizioni cantonali più rigorose concernenti i certificati e gli esami medici; tali disposizioni sono espressamente riservate (art. 18 cpv. 2 OLL 5).